Imposta di bollo assolta con modalità telematiche ai sensi dl DM 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico (MUI) per l'importo di euro 45,00

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Petilia Policastro

Provincia di Crotone

Rep. N.9

Codice CUP: **H83D13000190006**

Codice CIG: **5320125209**

OGGETTO: Contratto d'appalto per la realizzazione di " Lavori di recupero e rifunzionalizzazione di piazza Filottete al fine di migliorare le condizioni di accesso e funzionalità del centro storico ".

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di maggio, presso la Sede del Comune di Petilia Policastro (KR) sita in Via Dante Alighieri , avanti a me Dott. Teresa Maria Aloisio, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art.97, quarto comma lett. c), del D. Lgs 18.8.2000, n° 267, si sono personalmente presentati e costituiti :

1. da una parte il signor Trovato Arch. Francesco, nato a Petilia Policastro il 28.11.1965 ed ivi residente alla Loc. San Demetrio s.n.c., C.F. TRVFNC65S28G508D, nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Espropri – Tecnico manutentivo del Comune di Petilia Policastro, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, il cui codice fiscale è n. 00297950792, per brevità denominato nel proseguo "Stazione appaltante";

2. Dall'altra il Signor Scorpiniti Geom. Saverio nato il 3 Aprile 1968 Terravecchia (CS) il 03/04/1968 ed ivi residente alla Via Santa Venere snc codice fiscale SCRSVR68D03L134X il quale dichiara di agire in questo atto nella sua qualità di legale rappresentante della ditta denominata " Scorpiniti Geom. Saverio. " con sede in via Santa Venere 58 Terravecchia (

CS) partita IVA 01817640780 di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore", iscritta nel registro delle imprese artigiane della C.C.I.A.A. di Cosenza (REA) n° CS - 105897, per brevità denominato nel proseguo "Appaltatore";

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario comunale rogante sono personalmente certo.

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso e mi premettono quanto segue :

- la Giunta Regionale con Delibera n. 344 del 22 luglio 2011, ha destinato alla Progettazione Integrata di Sviluppo Locale (PISL), nell'ambito dei fondi previsti nel Por Calabria 2007-2013, risorse finanziarie pari a 406.652.377,16 euro, approvando le linee di indirizzo per la presentazione dei relativi progetti;

- la stessa Regione ha provveduto a redigere e a pubblicare sul BURC Supplemento Straordinario n.1 al n. 32, di venerdì 12 agosto 2011, con scadenza 12 dicembre 2011 – ore 12:00 l'Avviso Pubblico per la presentazione e la selezione dei Progetti anzi detti;

- i Progetti Integrati di Sviluppo Locale dovevano essere presentati da specifici Partenariati di Progetto cui possono partecipare Enti Locali, in forma singola e/o associata, Enti ed Amministrazioni Pubbliche, organismi di diritto pubblico, associazioni di categoria e datoriali, organizzazioni sindacali, associazioni ambientaliste e culturali, rappresentanze del privato sociale, università, centri di ricerca pubblici, organizzazioni di produttori ed altri attori dello sviluppo portatori di interessi diffusi, in grado di contribuire concretamente alla costruzione e all'attuazione del PISL;

- a tal fine questo Comune con delibera della Giunta Comunale n. 110 del 28.11.2011 ha proceduto all'approvazione di uno schema di protocollo d'intesa per la costituzione in ambito provinciale di un accordo di partenariato di progetto;

che la Regione Calabria con propria delibera di Giunta, n. 466 dell'19.10.2012, ha finanziato

il progetto: PISL" Borghi di eccellenza per la Calabria- Provincia di Crotone- Cultura e tradizioni" per un importo di € 410.000,00 (quattrocentodiecimilaeuro,00);

- determina n. 288 del 29/07/2013 è stato dato l'incarico alla redazione del progetto esecutivo direzione lavori e CSE alla società ESSETRE s.r.l. Artch. Mauro Francini;

- con determina n. 317 del 05/09/2013, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione di "Lavori di recupero e rifunzionalizzazione di piazza Filottete al fine di migliorare le condizioni di accesso e funzionalità del centro storico ", per un importo totale di € 410.000,00 di cui euro 322.721,81 per lavori a misura ed € 6.500,00 per oneri per la sicurezza ed euro 80.778,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determina n. 322 del 12/09/2013 adottata dal responsabile Lavori Pubblici si è stabilito di appaltare i lavori di cui all'oggetto mediante procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell'art. 3 – comma 37 e art. 55 - comma 5 - del decreto legislativo n. 163/2006 ss.mm.ii, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari di cui all'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9, del d.lgs. n. 163/06, e s.m.i.;

che il procedimento di gara si è svolto presso la stazione unica appaltante di Crotone.

- con verbale del 16/10/2013 la commissione di gara ha aggiudicato i lavori in questione all'Impresa Scorpiniti Geom. Saverio con sede in Via Santa Venere Terravecchia (CS) P.I.: 01817640780 tel/fax 0983/90003 col ribasso del 32,695% per un importo complessivo pari ad € 223.707,91 di cui 217.207,91 per lavori ed € 6.500,00 oneri per la sicurezza;

- Con propria determinazione N.° 532 adottata in data 05/12/2013 il responsabile del settore lavori pubblici ha approvato le risultanze delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, come risulta dal verbale in data 24/10/2013 dell'apposita Commissione presso la Stazione Unica Appaltante della provincia di Crotone;

- con lo stesso atto ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori all'Impresa Scorpiniti Geom. Saverio. " con sede in via Santa Venere 58 Terravecchia (CS) partita IVA 01817640780 : tel/fax 0983/90003 col ribasso del 32,695% per un importo complessivo pari ad € 223.707,91 di cui 217.207,91 lavori ed € 6.500,00 oneri per la sicurezza;

- che, ai sensi dell'art. 86, comma 10, del D.Lgs. n.276/2003, è stato acquisito nei riguardi dell'Appaltatore il D.U.R.C. Prot. n. 29570011 rilasciato in data 08/05/2014 dallo sportello unico previdenziale C.I.P. 20141431617069 dal quale risulta che lo stesso è in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali ;

- che sono stati acquisiti certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, rilasciati dal Tribunale di Castrovillari in data 11/ 03/2014 , dell'appaltatore , dai quali nulla risulta a carico dell'appaltatore;

-che l'appaltatore ha rilasciato in sede di gara dichiarazione sostitutiva di dichiarazione attestante che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 e successive integrazioni e modificazioni.

- che per la stipula del presente contratto nei riguardi dell'Appaltatore con nota prot. 359 del 13.01.2014 si è proceduto, al fine di verificare la veridicità della dichiarazione resa , a richiedere la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06/9/2011, n.159 e s.i. e m., alla Prefettura UTG di Crotone;

- Che tale richiesta è stata riscontrata dalla Prefettura UTG di Crotone con nota prot. 594-2014-f.173/ art. /87/Area1/AM mediante la quale è stato comunicato che alla data del 14 Gennaio 2014 non sussistono nei confronti dell'appaltator cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 e successive integrazioni e modificazioni

- che con verbale di asseveramento in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, il Responsabile di Procedimento e l'Appaltatore concordemente hanno dato atto che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori di cui al presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato, fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - (Oggetto)

Il Comune di Petilia, come sopra rappresentato, affida in appalto al Scorpiniti Geom. Saverio titolare della omonima ditta, con sede in via Santa Venere 58 Terravecchia (CS) partita IVA 01817640780 , che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori - Progetto integrato di Sviluppo Locale – "Lavori di recupero e rifunzionalizzazione di piazza Filottete al fine di migliorare le condizioni di accesso e funzionalità del centro storico" per come descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2 e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 - (Documenti contrattuali)

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato generale di appalto dei lavori pubblici e dai seguenti documenti che, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al presente contratto, fanno parte integrante e sostanziale dello stesso:

a) il Capitolato Speciale d'Appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso;

b) tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 2;

c) l'elenco dei prezzi unitari;

d) Computo metrico estimativo;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e

successive modificazioni, agli articoli 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 222 del 2003 e alle eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 163/2006;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.lgs. n.163/2006 e all'articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003;

g) il cronoprogramma;

h) l'offerta della ditta aggiudicataria e gli elaborati e le relazioni presentate a corredo della stessa.

Detti documenti, con esclusione delle eventuali proposte integrative, dei quali ne viene omessa la lettura per espressa dispensa fattane dei comparenti che dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, vengono depositati nel fascicolo dell'opera che si conserva presso il Settore Lavori Pubblici, Espropri e Tecnico manutentivo del Comune di Petilia Policastro.

Art. 3 - (Ammontare del contratto)

1. L'importo contrattuale ammonta a complessivi € 223.707,91, al netto del ribasso d'asta offerto del 32,695%, di cui 217.207,91 per lavori ed € 6.500,00 oneri per la sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato prevalentemente "a misura" ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a), del D. Lgs n.163/2006, per cui il prezzo convenuto non può essere.

Art. 4 - (Invariabilità e variabilità del corrispettivo)

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del D. Lgs. N° 163 del 2006.

3. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D. Lgs. n°163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. n. 145 del 2000. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.lgs. n.163/2006.

Art. 5 - (Domicilio dell'Appaltatore)

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Terravecchia (CS) all'indirizzo della sede legale dell'impresa Scorpiniti geon. Saverio. , con sede in Terravecchia (CS) alla Via Santa Venere n° 58. Ogni variazione del domicilio eletto dall'Appaltatore deve essere preventivamente comunicata alla Stazione appaltante.

Art. 6 - (Liquidazione corrispettivo e modi della riscossione)

1. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a), del Capitolato Generale d'Appalto ed ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, mediante emissione di appositi mandati di pagamento da estinguersi presso la Tesoreria del Comune tramite bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente bancario dedicato codice IBAN n. IT 75U0525680640000000902029 intestato all'Appaltatore, Ai sensi del predetto articolo 3 della legge n. 136/2010 l'Appaltatore dichiara di essere consapevole che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto dovranno transitare

sul Conto Corrente anzidetto.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente contratto, gli strumenti di pagamento posti in essere dalla Stazione appaltante e dall'Appaltatore dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG (codice identificativo di gara): 5320125209 e, ai sensi dell'art. 11 della legge 16/1/2003, n.3, il CUP (codice unico di progetto) n. H83D13000190006.

3. L'Appaltatore si impegna altresì, senza riserve, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Crotone della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di legge in materia di tracciabilità finanziaria.

4. Qualunque eventuale variazione del numero di Conto Corrente di cui al precedente comma uno deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore alla Stazione appaltante, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità in merito ai pagamenti effettuati.

Art. 7 - (Cessione del contratto e cessione dei crediti)

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Art. 8 - (Pagamenti)

1. Le parti concordano che sul prezzo del presente appalto non è dovuta alcuna anticipazione,

ai sensi dell'art. 140 del D.P.R. n.207/2010.

2. All'Appaltatore verranno corrisposti nel corso dell'esecuzione dei lavori, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, al maturare di uno stato di avanzamento dei lavori, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di garanzia, di importo non inferiore a €. 50.000,00. Resta in ogni caso inteso che i termini di pagamento degli acconti e del saldo non possono superare quelli indicati dall'art.143 del D.P.R. n.207/2010. L'importo residuo, comunque non inferiore al 5% dell'importo contrattuale, è contabilizzato e liquidato nel conto finale ed è pagato entro 90 giorni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previo presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'art.141, comma 9, del D.Lgs. n.163/2006.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al precedente comma 2.

4. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento di cui ai precedenti commi è subordinata all'acquisizione d'ufficio del DURC e all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi obbligatori sui redditi di lavoro dipendente, nonché sugli eventuali subappaltatori.

5. Il pagamento del saldo non costituisce comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 9 - (Interessi)

1. I lavori sono finanziati dalla Regione Calabria – Dipartimento n. 3 Programmazione Nazionale e Comunitaria U.O.A. – Nucleo regionale e Verifica Investimenti i pagamenti

verranno effettuati dopo la somministrazione delle relative somme da parte della Regione Calabria;----------;

A tal fine l'Appaltatore dichiara di essere a piena conoscenza delle modalità sopra indicate che regolano la corresponsione delle somme al Comune da parte dell'Ente finanziatore e di accettarle integralmente e senza obiezioni.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto Ministeriale, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460, del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora del Comune, di promuovere il giudizio civile per la dichiarazione di risoluzione del contratto. In ogni caso, per quando non previsto, si rinviano agli articoli 141 e ss. del D.P.R. n.207/2010.

Art. 10 - (Termine per inizio e ultimazione lavori)

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 180 giorni (diconsicentoottanta) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 11 - (Penale per i ritardi)

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale stabilita dal Capitolato Speciale d'Appalto pari a cento € 100,00 (diconsicento) dell'importo dei lavori per ogni giorno di ritardo.

2. La penale di cui al precedente comma 1 trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Art. 12 - (Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione)

1. Il certificato di collaudo ovvero quello di regolare esecuzione per le opere di importo sino a €.500.000,00 deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Per i collaudi in corso d'opera le parti rinviano alle previsioni di legge, ex comma 7, dell'articolo 141, del Codice dei contratti pubblici e agli articoli e 215 ss, del Regolamento di esecuzione.

3. Il Comune si riserva, ai sensi dell'articolo 230 del D.P.R. n.207/2010, di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore che non può opporre alcun motivo ostativo, né può reclamare compensi di sorta, né eccezioni. L'Appaltatore in caso di consegna anticipata può richiedere la stesura di un apposito verbale in contraddittorio tra le parti circa lo stato delle opere, per poter essere garantito dai possibili danni che potrebbero insorgere ai lavori eseguiti.

4. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo o di certificazione della regolare esecuzione emergessero difetti di esecuzione imputabili

all'Appaltatore tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, lo stesso è tenuto ad eseguirli entro il stabilito dalla Stazione appaltante. In caso di esito negativo del collaudo e ove non si attuino le dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno ordinati, il Responsabile unico del procedimento disporrà direttamente l'esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta a valere direttamente sulle garanzie prestate, ai sensi di quanto stabilito con il presente contratto.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669, del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune con ogni mezzo prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

6. Qualora siano decorsi i termini per dar corso al collaudo senza che lo stesso sia stato effettuato o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al Responsabile del procedimento di esecuzione istanza per l'avvio dei procedimenti di Accordo bonario, di cui all'articolo 240, del D.Lgs. n.163/2006.

7. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Responsabile unico del procedimento richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate

Art. 13 – (Risoluzione del contratto)

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

personale; e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto e allo scopo dell'opera; i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D. Lgs 9.4.2008, n° 81.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento del danno.

4. È, comunque, motivo di risoluzione espressa: il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti dell'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese affidatarie delle forniture occorrenti per l'esecuzione dei lavori non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dall'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010 da parte dei medesimi subappaltatori o subcontraenti. Qualora il Comune intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r.

4. Le parti concordano che in caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro 15 giorni dalla comunicazione del Responsabile unico del procedimento, dovrà provvedere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n.163/2006 a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere il Comune.

5. Le parti concordano altresì che il recesso per il Comune è immediatamente produttivo di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte dell'Appaltatore, salvo le condizioni e le modalità indicate nel presente articolo in materia di contraddittorio necessario nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Art. 14 - (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza)

1. L'Appaltatore, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra citati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta appaltatrice anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

2. Il Responsabile unico del procedimento si riserva di diritto di effettuare una trattenuta sui crediti dell'Appaltatore ove quest'ultima risulti inadempiente agli obblighi previdenziali, assicurativi e assistenziali derivanti sia da leggi che da contratti collettivi di lavoro e provvederà in caso d'inadempimento accertato o segnalato dall'ispettorato al lavoro a una detrazione in misura pari all'inadempimento stesso sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, a garanzia degli obblighi suddetti anche avvalendosi dell'apposita fideiussione a garanzia delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. In ogni caso, il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte del Responsabile unico del procedimento per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità fiscale, contributiva e retributiva rilasciata dalle Autorità competenti sia dell'Appaltatore che di eventuali subappaltatori ed il relativo pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non verrà realizzato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati completamente adempiuti. Qualora dalla summenzionata dichiarazione risultino irregolarità dell'Appaltatore, il Responsabile unico del procedimento può provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti allo stesso. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non

può opporre eccezioni al Comune di alcun genere, né a titolo per ottenere indennizzo o risarcimento di danni. Resta comunque inteso che l'Appaltatore risponde in solido con il sub appaltatore dell'effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, e il Comune non procederà alla liquidazione di alcun compenso in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati, rinviando espressamente per quanto non disciplinato all'articolo 4, 5 e 6 del D.P.R. n.207/2010 .

Art. 15 - (Subappalto)

1.Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. L'Appaltatore, ove intenda avvalersi del subappalto o cottimo, deve presentare alla Stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2, 8 e 11, del D.Lgs. 163/2006. La Stazione appaltante, previo verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge, provvede al rilascio della relativa autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

3. Le parti concordano che il Comune, ove tale facoltà sia stata prevista nel bando di gara, provvederà a corrispondere direttamente al sub appaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in base alle comunicazioni dell'Appaltatore circa la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In caso contrario l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Responsabile unico del procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subAppaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dallo stesso al subAppaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

4. L'Appaltatore, in caso di subappalto o cottimo, dovrà indicare, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione; inoltre dovrà munire tutto il personale di cartellino di identificazione, compreso quello per le imprese subappaltatrici coinvolte, con obbligo di esporlo.

Art. 16 - (Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva)

1. L'Appaltatore ha presentato la polizza fideiussoria di cui all'art.113, del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art. 123, del D.P.R. n.207/2010, contratta con la Compagnia di Assicurazioni Reale Mutua assicuarazioni S.p.A. - ag. di Corigliano Calabro - in data 14/04/2014 n.2014/50/2296259 per una somma assicurata pari a €. 50.771,00 a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. L'ammontare della suddetta cauzione è pari al 22,70 % dell'importo netto dell'appalto.

2. La polizza fideiussoria anzidetta riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento di esecuzione, previa verifica del pagamento di tutti gli oneri retributivi e contributivi del personale impiegato dall'Appaltatore ed eventuali subappaltatori.

4. Il Comune: a) ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in

danno della ditta; b) ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; c) può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e, in caso di inottemperanza, effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore medesimo.

Art. 17 - (Altre Assicurazioni a carico dell'impresa)

1. Come previsto dall'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 2014/06/2039986 in data 14/04/2014 con la Compagnia Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. - ag. di Corigliano Calabro che tiene indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data del 14/04/2015.

Art. 18 - (Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere)

1. L'Appaltatore si obbliga a fornire il piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. n° 81 del 2008.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 19 - (Controversie)

1. In caso di eventuali controversie nascenti dall'esecuzione del presente contratto le parti

convengono che, ai sensi dell'art. 20 del c.p.c., il Foro esclusivo competente è quello di Crotone, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie di cui all'articolo 244 e ss., del D.Lgs. n.163/2006.

2. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, è obbligatorio che il Responsabile unico del procedimento valuti la sussistenza per l'attivazione delle procedure volte al raggiungimento dell'Accordo bonario previsto dall'articolo 240, del D.Lgs. n.163/2006, anche su richiesta dall'Appaltatore.

3. Fuori dai casi previsti per l'attivazione della procedura per la conclusione dell'Accordo bonario ed in caso di mancato rispetto dei termini per la pronuncia sulla proposta di Accordo bonario, le parti rinunciano espressamente a dar corso all'Arbitrato previsto dagli art. 241 e 243 del D.Lgs. n.163/2006, demandando la risoluzione della controversia al giudice precostituito.

Art.20 - (Clausola di manleva)

1. L'Appaltatore si impegna a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia e dai conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese, da qualunque parte provengano, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto e specificatamente alla esecuzione dei lavori.

Art.21 – (Riservatezza)

1. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, è in capo al Comune, dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa citata ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza. È fatto, pertanto assoluto

divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con il Comune ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Art. 22 - (Richiamo alle norme legislative e regolamentari)

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare il D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 23 - (Protocollo di legalità)

1. In relazione al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra gli enti locali della Provincia di Crotone e la Prefettura di Crotone per il rafforzamento delle condizioni di legalità, l'Appaltatore:

a) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altre ditte partecipanti alla gara;

b) si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia e, in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;

c) si impegna a denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi, o

simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

2. Qualora l'impresa si renderà responsabile della inosservanza di una delle clausole, sopra indicate, sarà considerata di non gradimento per la Stazione appaltante che pertanto procederà alla rescissione del relativo contratto di appalto.

Art. 24 - (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale)

1. Ai sensi dell'art. 139 del Regolamento approvato con il D.P.R. n.207/2010 e dell'art. 8 del Capitolato Generale tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Richiesto io Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto in formato elettronico, composto a video da 20 pagine intere e parte della ventesima fin qui, del quale, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ho dato lettura alle Parti che lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà, e, non risultando lo stesso in contrasto con l'ordinamento giuridico, prima di me ed alla mia presenza così lo sottoscrivono:

- L'Appaltatore nella persona del sig. Scorpiniti Saverio, mediante firma autografa apposta qui di seguito e acquisita digitalmente mediante scanner:

IMPRESA COSTRUZIO
SCORPINITI Geom. SAVE
Via S. Venere, 58
87060 TERRAVECCHIA (
P. I. 01817040780

- La Stazione Appaltante nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Espropri – Tecnico manutentivo sig. Francesco Trovato, mediante firma autografa apposta qui di seguito e acquisita digitalmente mediante scanner:
- Il Segretario Comunale sig. Teresa Maria Aloisio, mediante firma digitale.